

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

**STUDIO CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO**

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza*

Aprile 2017



Lavoro



Definitivamente soppresso il lavoro con i voucher

Dal 18 marzo 2017 non si possono più acquistare voucher per pagare lavori occasionali. Il decreto legge 25/2017 che abolisce la disciplina dei voucher è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017 e da questa data non possono più essere richiesti nuovi buoni. I voucher già richiesti entro il 17 marzo potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2017. Pubblicati anche i chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro con il comunicato stampa pubblicato il 21 marzo 2017. I dubbi sulla procedura da seguire per l'utilizzo dei voucher Inps nel periodo transitorio, ovvero fino al 31 dicembre 2017, deriva dal fatto che con l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act, disposta con il decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017 in via immediata, i datori di lavoro si sono trovati privi di riferimenti normativi: comunicazione preventiva obbligatoria, limiti di retribuzione e procedura di attivazione, quali disposizioni si applicano ai voucher nel regime transitorio? I buoni lavoro Inps già acquistati entro il 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre. A partire dal 1 gennaio 2018 sarà definitiva l'abolizione dei voucher Inps e i datori di lavoro dovranno adottare altri strumenti per la retribuzione del lavoro occasionale accessorio. L'abolizione dei voucher, definita come una mossa del Governo per evitare il referendum sul Jobs Act in programma per il prossimo 28 maggio 2017 lascia un vuoto normativo sulla retribuzione di molte tipologie di lavoro: quali saranno le nuove regole per datori di lavoro e lavoratori retribuiti fino ad oggi con i buoni lavoro Inps?

Come comunica il Ministero del Lavoro, nel periodo transitorio resteranno comunque in vigore le regole previste dal Jobs Act: comunicazione preventiva obbligatoria, limiti di retribuzione e prestazioni che possono essere retribuite mediante l'utilizzo dei voucher Inps resteranno le stesse di quanto previsto prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 15 del 17 marzo 2017, che ha disposto l'abrogazione immediata degli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act.

L'abolizione dei voucher Inps decisa con il d.L. n. 15 del 17 marzo 2017 comporterà la necessità per i datori di lavoro di inquadrare i lavori accessori secondo specifiche tipologie contrattuali: lavoro intermittente, contratto di somministrazione di manodopera o appalto di servizi, secondo specifiche regole e limiti anche d'età. Questo almeno fino a quando il Governo non metterà a punto una nuova tipologia di retribuzione per i lavori occasionali pagati fino ad oggi con i buoni lavoro Inps.

Istat - Disoccupazione in calo: miglior dato dal 2012

A febbraio 2017 la stima degli occupati è stabile rispetto a gennaio, mantenendosi su livelli prossimi a quelli dei quattro mesi precedenti. Nell'ultimo mese cresce il numero di donne occupate e cala quello degli uomini. L'occupazione aumenta tra gli ultracinquantenni e diminuisce nelle restanti classi di età. Sale il numero di lavoratori a termine, mentre calano i lavoratori a tempo indeterminato e restano stabili gli indipendenti. Il tasso di occupazione è stabile al 57,5%. Nel periodo dicembre-febbraio si registra una lieve crescita degli occupati rispetto al trimestre precedente (+0,1%, pari a +14 mila), determinata dall'aumento dei dipendenti a termine. L'aumento riguarda le donne ed è particolarmente accentuato tra gli ultracinquantenni. La stima delle persone in cerca di occupazione a febbraio registra un forte calo su base mensile (-2,7%, pari a -83 mila). Il calo interessa uomini e donne ed è più accentuato tra i 15-24enni e gli over 50. Il tasso di disoccupazione scende all'11,5% (-0,3 punti percentuali), quello giovanile cala di 1,7 punti, attestandosi al



35,2%. La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni nell'ultimo mese è in crescita (+0,4%, pari a +51 mila). L'aumento si concentra tra gli uomini, mentre calano leggermente le donne e coinvolge tutte le classi di età ad eccezione degli ultracinquantenni. Il tasso di inattività è pari al 34,8%, in aumento di 0,1 punti percentuali su gennaio. Nel periodo dicembre-febbraio alla lieve crescita di occupati si accompagna un deciso calo dei disoccupati (-2,0%, pari a -61 mila) e un aumento degli inattivi (+0,2%, pari a +27 mila). Su base annua, a febbraio si conferma la tendenza all'aumento del numero di occupati (+1,3%, pari a +294 mila). La crescita riguarda sia i lavoratori dipendenti (+280 mila, di cui +178 mila a termine e +102 mila permanenti) sia in misura più contenuta gli indipendenti (+14 mila). Aumenta il numero di occupati per entrambe le componenti di genere; la crescita è particolarmente accentuata tra gli ultracinquantenni (+402 mila) e in misura più contenuta tra i giovani 15-24enni (+15 mila). Nello stesso periodo calano sia i disoccupati (-0,6%, pari a -18 mila) sia gli inattivi (-2,7%, pari a -380 mila).



Con il jobs act boom di impiegati, segretarie, cuochi, camerieri, baristi e agenti assicurativi-finanziari

Con l'avvento del jobs act gli impiegati, le segretarie, i cuochi, i camerieri, i baristi, gli agenti assicurativi e finanziari sono le professioni che hanno subito gli incrementi occupazionali più importanti.

Per contro, invece, i camionisti/autisti, gli operai/artigiani specializzati nelle rifiniture e nelle costruzioni (posatori di piastrelle e di tegole, i vetrai, gli idraulici, gli elettricisti, i serramentisti, etc.), i collaboratori domestici non qualificati, i sarti e gli operai del tessile/abbigliamento, i bancari e i periti in campo ingegneristico/edilizio sono i mestieri che hanno subito le contrazioni più preoccupanti.

Grazie alla realizzazione di un vero e proprio "borsino delle professioni", l'Ufficio studi della CGIA ha elaborato una graduatoria dei lavori "top & down" maturata tra il 2014 e il 2016. Un periodo, quest'ultimo, che è stato contrassegnato, in particolar modo, dalle novità introdotte nel mercato del lavoro sia dal jobs act sia dagli sgravi contributivi temporanei rivolti alle imprese che nel biennio 2015/2016 hanno assunto lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Questa analisi, fa sapere la CGIA, include tutti i nuovi occupati; siano essi subordinati o autonomi/partite Iva. Per garantire una adeguata rappresentatività statistica in questa analisi sono state considerate solo le professioni con almeno 100.000 occupati (si tratta di circa l'87 per cento del totale degli occupati e di 58 professioni su 129 presenti in Italia).

Le professioni "top"

Come dicevamo, tra il 2014 e il 2016 gli impiegati alla segreteria sono aumentati di 118.300 unità (+10,7 per cento). Seguono i cuochi, i camerieri e i baristi che hanno registrato un incremento in termini assoluti di 110.400 unità (+10,6 per cento) e gli agenti assicurativi/bancari, con 64.000 addetti in più (+20,2 per cento). Appena fuori dal podio troviamo i facchini, gli imballatori e gli addetti alle consegne, con un variazione degli occupati pari a +61.900 (+14,8 per cento) e gli analisti gestionali/di mercato e pubbliche relazioni che sono cresciuti di 54.600 unità (+12,2 per cento). L



Le professioni "down"

Nel periodo preso in esame, il mestiere più in difficoltà è stato quello dell'autista: alla guida di bus e mezzi pesanti abbiamo perso 38.700 professionisti della strada (- 7 per cento). In grosse difficoltà anche i mestieri legati al mondo dell'edilizia: tra il 2014 e il 2016 gli artigiani e gli operai specializzati nelle rifiniture (come i posatori di piastrelle e di tegole, gli idraulici, gli elettricisti, i serramentisti e gli addetti ai sistemi di coibentazione) sono diminuiti di 36.100 unità (-8,5 per cento). Forte caduta numerica anche dei collaboratori domestici non qualificati per servizi alla casa (non per l'assistenza) che sono scesi di 32.800 unità (-6,7 per cento). Gli accompagnatori delle persone disabili, gli addetti alla formazione e all'orientamento dei giovani hanno subito una contrazione di 22.600 unità (-12,8 per cento). In difficoltà, infine, anche i tecnici in campo ingegneristico: come i periti/tecnici meccanici, elettrotecnici, elettronici e quelli occupati nel settore delle costruzioni (-17.000 pari a -3,8 per cento).

Ricordando che la prima parte del jobs act è entrata in vigore nel marzo del 2015 e l'esonero contributivo per i neo assunti a tempo indeterminato sempre all'inizio di quell'anno, tra il 2014 e il 2016 gli occupati in Italia sono aumentati di quasi 479.000 unità (+2,1 per cento). La platea complessiva di coloro che lavorano, invece, ha raggiunto quota 22.757.800 addetti (sono inclusi sia i dipendenti che gli autonomi).

Le 10 professioni in crescita e in declino negli ultimi due anni (*)

(stima della variazione del numero di occupati tra 2014 e 2016; ordinati in base a var. assoluta)

DESCRIZIONE DELLA PROFESSIONE		2016 (migliaia)	Var. ass. 2016-2014 (migliaia)	Var. % 2016/ 2014
IN CRESCITA				
1	Impiegati a segreteria/affari gen. (segretarie, dattilografi, addetti al protocollo...)	1.223,4	+118,3	+10,7
2	Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione (cuochi, camerieri, baristi ecc.)	1.150,2	+110,4	+10,6
3	Tecnici delle attività finanziarie/assicurative (agenti assicurativi, tecnici bancari, periti/liquidatori, agenti di borsa ecc.)	381,0	+64,0	+20,2
4	Facchini, imballatori, addetti alle consegne	480,2	+61,9	+14,8
5	Specialisti gestionali (analisti gestionali, dei mercati, delle pubbliche relazioni, immagine ecc.)	502,4	+54,6	+12,2
6	Imprenditori e responsabili di piccole aziende (non artigiane)	377,8	+41,6	+12,4
7	Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manut. auto/macchine fisse/ mobili	428,1	+38,9	+10,0
8	Baby sitter, badanti e personale qualificato di assistenza nei servizi personali	505,6	+33,5	+7,1
9	Specialisti in scienze (fisici, chimici, matematici, progettisti software, geologi ecc.)	239,1	+32,2	+15,6
10	Specialisti in scienze giuridiche (procuratori, avvocati, notai, magistrati ecc.)	255,8	+30,5	+13,5
IN DECLINO				
10a	Insegnanti di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate	464,6	-12,6	-2,6
9a	Militari delle forze armate (non ufficiali, non sergenti, non marescialli ecc.)	102,2	-13,8	-11,9
8a	Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali	171,8	-15,0	-8,0
7a	Artigiani ed operai specializzati del tessile/abbigliamento (tessitori, sarti, pellicciai, tappezzeri ecc.)	176,9	-15,7	-8,2
6a	Impiegati agli sportelli e ai movimenti di denaro (sportelli bancari/assic./postali/ per esazione imposte, recupero cred. ecc.)	163,8	-16,2	-9,0
5a	Tecnici in campo ingegneristico (elettrotecnici, risparmio energetico/energie rinn., disegnatori industr.)	428,7	-17,0	-3,8
4a	Specialisti per sogg. divers. abili, esperti nella progettazione formativa, consiglieri dell'orientamento ecc.	153,6	-22,6	-12,8
3a	Collaboratori domestici non qualificati per servizi alla casa (non per l'assistenza)	459,0	-32,8	-6,7
2a	Artigiani/operai specializzati nelle rifiniture/costruzioni (copritetti, posatori, vetrai, idraulici, elettricisti, installatori di infissi ecc.)	388,0	-36,1	-8,5
1a	Camionisti, autisti di autobus ecc., conduttori di auto ecc.	510,7	-38,7	-7,0
TOTALE OCCUPATI		22.757,8	+478,9	+2,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (**)

Ocse: costo lavoro, salari tassati al 31%



Le informazioni riportate nel presente documento sono state redatte in collaborazione con il Centro Studi Nazionale ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Cuneo fiscale nella penisola a 47,8%, 12 punti sopra la media

“Il costo del lavoro in **Italia** è di oltre 52 mila euro per ogni singolo lavoratore, sopra la media dell’area **Ocse** (oltre 47 mila euro), al diciassettesimo posto tra i paesi più avanzati”. E’ quanto si legge nel rapporto ‘**Taxing Wages**’, dal quale trapela anche che in Italia il salario medio lordo è di poco meno di 40 mila euro, al di sotto di quello medio Ocse che supera i 40 mila euro. Inoltre i salari lordi italiani sono tassati del 31,1% contro il 25,5% della media Ocse. “Più nel dettaglio – spiega il rapporto – il costo del lavoro in Italia nel 2016 si attesta a 52.567 euro l’anno per ogni lavoratore single senza figli, considerando le tasse sul reddito e i contributi delle imprese e dei lavoratori. Si tratta del diciassettesimo costo del lavoro più alto tra i 34 paesi dell’area Ocse. Inoltre in Italia il peso maggiore del costo del lavoro è sulle spalle delle imprese, i cui contributi rappresentano il 24,2% del totale, mentre i contributi dei lavoratori pesano per il 7,2% e la tassazione sul reddito per il 16,4%”. “Tra i Paesi Ocse quello che ha il costo del lavoro più alto è il Belgio con 70.816 euro, seguito dalla Svizzera con 70.365 euro, dalla Germania con 69.652 euro e dal Lussemburgo con 69.466 euro. La Francia è ottava con 61.725 euro, la Gran Bretagna tredicesima con 55.508 euro, il Giappone quattordicesimo con 54.726 euro e gli Usa sedicesimi, subito prima dell’Italia, con 53.852 euro. All’ultimo posto c’è il Messico con 13.840 euro. Tra i paesi dell’Ocse solo in Francia, nella Repubblica Ceca ed in Estonia le imprese pagano in percentuale più dell’Italia, con quote rispettivamente del 26,8%, del 25,4% e del 25,3%. Il Paese in cui la tassazione sul reddito pesa di più è invece la Danimarca (35,9%), mentre la Germania è il secondo tra quelli in cui pesano di più i contributi dei lavoratori (17,3%), dietro alla Slovenia (19%)”. L’Ocse calcola anche il salario medio lordo, che in Italia “è di 39.851 euro l’anno per ogni lavoratore single senza figli, tenendo conto sia delle tasse sul reddito, sia dei contributi sociali dei singoli addetti. Si tratta del diciannovesimo salario lordo più alto tra i 34 paesi Ocse. Su questo salario lordo la tassazione in Italia è del 31,1%, di cui il 21,6% è legata alla tassazione sul reddito e il 9,5% ai contributi sociali pagati dai lavoratori. Il paese che ha il salario lordo più alto è la Svizzera con 66.235 euro, seguita dal Lussemburgo (62.890 euro), dall’Olanda (60.075 euro) e dalla Germania (58.375 euro). I paesi più tartassati sono il Belgio e la Germania, in cui tasse sul reddito e contributi pagati dai lavoratori pesano rispettivamente del 40,7% e del 39,7%, mentre quelli in cui il peso di tasse e contributi è pari al 31%, oltre a Italia, Germania e Belgio, sono Lussemburgo (31%), Danimarca (36,2%), Austria (31,9%), Slovenia (33,4%) e Ungheria (33,5%)”. Nel rapporto ‘Taxing Wages’ si legge anche come le “tasse sul lavoro siano sostanzialmente ferme in Italia tra il 2015 e il 2016, dove il cuneo fiscale, pur scendendo al 47,8%, resta di quasi 12 punti sopra la media Ocse del 36%. Il nostro Paese si colloca al quinto posto, dietro Belgio, Germania, Ungheria e Francia. Più nel dettaglio, il cuneo fiscale in Italia è sceso solo dello 0,08% tra il 2015 e il 2016, attestandosi al 47,8% per un lavoratore medio single senza figli. Si tratta del quinto cuneo fiscale più alto tra i 34 paesi dell’area Ocse, dopo il Belgio (54%, -1,32%), la Germania (49,4%, +0,05%), l’Ungheria (48,2%, -0,78%), e la Francia (48,1%, -0,34). In fondo alla classifica troviamo il Cile, con un cuneo fiscale invariato al 7%. La media dell’area Ocse è poco mossa, in calo dello 0,07%, al 36%”. Il rapporto Ocse indaga anche quanto pesano le tasse sulle **famiglie**. “Nel caso di una famiglia con due figli il cuneo fiscale nel nostro Paese lo scorso anno scende dello 0,1% e si attesta al 38,6%, dietro la Francia (40%, -0,47%) e la Finlandia (39,2%, +0,3%). All’ultimo posto c’è la Nuova Zelanda al 6,2%. La media Ocse arretra dello 0,08% al 26,6%”.

Fisco



Le informazioni riportate nel presente documento sono state redatte in collaborazione con il Centro Studi Nazionale ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro



Online la dichiarazione dei redditi precompilata per 30 mln di contribuenti

La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile on line per 30 milioni di contribuenti che, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi. Tra le principali novità, la presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate.

Molti più dati sulle spese sanitarie - Da quest'anno si arricchisce la sezione sulle spese sanitarie che è possibile detrarre. In particolare, nel terzo anno di sperimentazione, entrano nella dichiarazione precompilata sia le spese per l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, sia le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture autorizzate a fornire i servizi sanitarie ma non accreditate. Spazio anche alle spese veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari e alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate dagli amministratori di condominio.

Gli altri dati già precompilati - Oltre a queste new entry, sono confermati i dati già presenti negli anni scorsi, come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

Le altre novità: integrazione della dichiarazione 2016, platea più ampia ed eredi -

Quest'anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare e, se necessario, correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l'applicazione web.

Porte aperte anche per i contribuenti che non possono avere a disposizione la precompilata. Adesso, infatti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi attraverso la stessa applicazione web, compilando un modello senza alcun dato precompilato, ad eccezione di quelli anagrafici.

Dal 2 maggio gli eredi, dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione con le proprie credenziali (Fisconline o Entratel), potranno indicare il codice fiscale della persona deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione. L'Agenzia metterà a disposizione dell'erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare, dopo averlo compilato, direttamente tramite l'applicazione web.



Come accedere alla propria dichiarazione - Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, basta entrare nell'area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell'Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall'Inps, quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Resta ferma la possibilità di delegare un professionista o di rivolgersi ad un Caf.

Come richiedere il pin - Per richiedere le proprie credenziali di accesso, basta collegarsi al sito delle Entrate, nella sezione Fisconline, e seguire la procedura di registrazione: il sistema fornirà immediatamente le prime 4 cifre del codice Pin, mentre le altre sei cifre e la password per il primo accesso saranno spediti direttamente al domicilio conosciuto dall'Agenzia. Pin e password possono essere richiesti anche presso gli uffici: in questo caso, i funzionari del Fisco consegneranno le prime 4 cifre del codice Pin e la password di primo accesso, insieme alle istruzioni da seguire per ottenere la seconda parte del codice Pin accedendo al sito internet delle Entrate.

L'assistenza del Fisco - L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini diversi canali di assistenza, tra cui un sito internet dedicato, raggiungibile all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it>, dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell'assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06.966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall'estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per le informazioni sintetiche che non prevedono risposte articolate, è possibile mandare un sms al numero 320.430.84.44. Infine, è possibile prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell'Agenzia.

Entrate in video: su YouTube arriva la precompilata 2017

È online il nuovo video dell'Agenzia delle Entrate che spiega le novità di quest'anno e guida i contribuenti attraverso i passaggi da seguire per visualizzare e, a partire dal prossimo 2 maggio, eventualmente modificare e inviare il modello 2017. Il video è disponibile, sul canale YouTube dell'Agenzia, al seguente link <https://www.youtube.com/watch?v=wucCOHvnOzU>.

Precompilata fai da te, ecco come - Il nuovo video dell'Agenzia introduce le principali novità della nuova stagione dichiarativa e spiega passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere in autonomia all'area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all'interno della dichiarazione. La funzionaria delle Entrate illustra anche tutte le modalità per entrare nella piattaforma: oltre al pin e alla password rilasciati dalle Entrate, si può infatti accedere con le credenziali Inps, con quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici), con la Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

Le risposte alle domande più frequenti, le scadenze e le altre novità sono invece disponibili sul sito di assistenza dedicato, <https://infoprecompilata.agenziaentrate.it>, dove sono elencati anche tutti gli altri canali di assistenza che saranno potenziati per rispondere alle richieste dei cittadini.

I numeri di Entrate in video - Sono oltre un milione e 700mila le visualizzazioni dei video dell'Agenzia delle Entrate sul suo canale YouTube. Nelle clip i funzionari del Fisco illustrano le opportunità offerte dai servizi web, aiutano a eseguire con facilità gli adempimenti più comuni e informano i contribuenti su agevolazioni e novità. Gli argomenti dei filmati - che sono realizzati a costo zero, autoprodotti e ospitati gratuitamente sulla piattaforma YouTube - sono scelti tenendo conto delle effettive esigenze degli utenti attraverso l'utilizzo dei termini fiscali più ricercati in rete.



Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Pronti i chiarimenti delle Entrate sulle novità che riguardano il bonus - Più appeal fiscale per la misura destinata alle aree svantaggiate del Sud

E' disponibile online, su www.agenziaentrate.gov.it, il testo integrale della Circolare 12/E contenente le nuove indicazioni delle Entrate relative alla fruibilità e applicabilità del credito d'imposta, anche detto bonus Sud, istituito dalla Legge di Stabilità per il 2016 a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, e modificato di recente dal DI Mezzogiorno 243/2016.

La nuova disciplina del credito d'imposta, ovvero, come cambia il bonus per chi investe al Sud - In sintesi, le modifiche che incidono sull'agevolazione prevedono:

- l'estensione del credito d'imposta all'intero territorio della regione Sardegna;
- l'aumento della misura del credito d'imposta spettante;
- l'aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, Tale massimale è ora raddoppiato per le piccole e medie imprese, passando rispettivamente da 3 a 10 milioni di euro. Resta invece immutato a 15 milioni per le grandi imprese;
- la determinazione del credito d'imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;
- la possibilità di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo).

Novità già in vigore, dal 1° marzo dell'anno in corso - In merito alla tempistica, si ricorda che la decorrenza delle nuove disposizioni coincide con la data di entrata in vigore della legge stessa di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016, il cosiddetto DI Mezzogiorno, avvenuta il 1° marzo 2017. Pertanto, le nuove norme si applicano a partire dalla medesima data. L'estensione del credito d'imposta all'intero territorio della regione Sardegna ha effetto, invece, dal 1° gennaio 2017.

Per quanto riguarda invece i requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare 34/E del 3 agosto 2016.

Cartelle di pagamento: scendono ancora gli interessi di mora

Il nuovo tasso per chi paga in ritardo è del 3,50%

Dal 15 maggio 2017 gli interessi di mora relativi alle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, saranno ancora più bassi. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di oggi stabilisce, infatti, che il tasso di interesse annuale sarà pari al 3,50%.

Chi pagherà di meno - Il contribuente che riceve una cartella e non effettua il pagamento entro i 60 giorni dalla notifica, è tenuto a pagare gli interessi di mora ad un tasso determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia. Il tasso d'interesse, che si applica a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, a partire dal 15 maggio prossimo scenderà dal 4,13% al 3,50% annuo.

La misura, come previsto dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, è stata rideterminata in considerazione della media dei tassi bancari attivi, in base alle stime fornite dalla Banca d'Italia.



Economia



Sale fiducia delle imprese ad aprile, ai massimi da 2007

“In aprile l’indice composito del clima di fiducia delle imprese passa da 105,1 a 107,4, a conferma di una tendenza al miglioramento in atto per il quarto mese consecutivo, raggiungendo il valore più elevato da ottobre 2007”.

Lo rileva l’Istat sottolineando che l’indice del clima di fiducia dei consumatori rimanga sostanzialmente stabile passando da 107,6 a 107,5. Per le imprese si registrano miglioramenti nella fiducia in tutti i settori, dal manifatturiero ai servizi.

“Segnali eterogenei – spiega – provengono dalle componenti del clima di fiducia dei consumatori: il clima economico e quello futuro diminuiscono, rispettivamente, da 126,4 a 125,0 e da 111,6 a 110,1 mentre il clima personale aumenta da 101,0 a 101,5 e quello corrente passa da 104,5 a 105,6. I giudizi e le aspettative dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese peggiorano (il saldo passa da -50 a -51 e da -29 a -32, rispettivamente) mentre tornano ad aumentare le aspettative sulla disoccupazione (da 24 a 29 il relativo saldo). Con riferimento alle imprese, nel mese di aprile si registra un diffuso miglioramento della fiducia: nel settore manifatturiero l’indice aumenta da 107,2 di marzo a 107,9 (valore più elevato da gennaio 2008) e nel settore delle costruzioni passa da 123,3 a 128,0 (valore più elevato da maggio 2008). Nei servizi il clima sale da 106,4 a 107,8 e nel commercio al dettaglio passa da 108,8 a 110,8 (valori più elevati, rispettivamente, da gennaio 2016 e da dicembre 2015)”.

“Nei servizi – conclude l’Istituto – i giudizi sul livello degli ordini rimangono stabili mentre le relative attese aumentano (da 3 a 7 il saldo); le aspettative sull’andamento dell’economia rimangono stabili. Nel commercio al dettaglio si registra una diminuzione del saldo dei giudizi sulle vendite correnti (il saldo passa da 13 a 12) mentre le attese sulle vendite future sono in deciso aumento (da 27 a 35 il saldo); le scorte di magazzino sono giudicate stabili”.



impresa lavoro
Centro Studi

Crisi: dal 2007 il Pil pro capite medio degli italiani è sceso del 10,8%, in calo anche il numero degli occupati. Le differenze regione per regione.

Dal 2007 al 2015 (anno di cui sono disponibili i dati più recenti), il Pil pro capite degli italiani è sceso del 10,8%, passando da 28.699 a 25.586 euro (-3.113 euro). Questo calo non si è comunque distribuito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Altrettanto disomogeneo appare il calo degli occupati nel nostro Paese, che restano ancora inferiori ai dati registrati nel 2007, alla vigilia della lunga crisi economica ancora in atto. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione di dati Istat.



Pil Pro-Capite

	2007	2015
Italia	€ 28.699	€ 25.586
Piemonte	€ 31.089	€ 27.253
Valle d'Aosta	€ 36.761	€ 32.141
Liguria	€ 31.935	€ 28.238
Lombardia	€ 36.638	€ 33.745
Trentino Alto Adige	€ 36.704	€ 35.525
Veneto	€ 32.379	€ 29.003
Friuli-Venezia Giulia	€ 31.065	€ 27.532
Emilia-Romagna	€ 34.950	€ 31.539
Toscana	€ 30.389	€ 27.821
Umbria	€ 27.429	€ 22.396
Marche	€ 28.389	€ 24.726
Lazio	€ 36.014	€ 29.624
Abruzzo	€ 24.454	€ 22.945
Molise	€ 22.852	€ 18.447
Campania	€ 19.311	€ 16.219
Puglia	€ 18.280	€ 16.512
Basilicata	€ 20.595	€ 19.663
Calabria	€ 17.834	€ 15.514
Sicilia	€ 18.946	€ 16.289
Sardegna	€ 21.033	€ 18.539

Elaborazione ImpresaLavoro su dati ISTAT. Valori concatenati all'anno 2010.

Nessuna Regione italiana è riuscita ancora a tornare ai livelli precedenti la crisi economica, ma in alcuni casi il calo del Pil pro capite medio dei suoi cittadini è stato più sensibile. In fondo alla graduatoria, ordinata per variazione percentuale negativa, troviamo Molise (-19,3%), Umbria (-18,3%), Lazio (-17,7%) e Campania (-16%). Restano al di sotto del dato nazionale anche regioni del Nord come Friuli Venezia Giulia (-11,4%), Liguria (-11,6%), Piemonte (-12,3%) e Valle d'Aosta (-12,6%). Meno colpite, anche se sempre in territorio negativo, sono state invece Trentino Alto Adige (-3,2%), Basilicata (-4,5%), Abruzzo (-6,2%) e Lombardia (-7,9%) che fanno registrare performance sensibilmente migliori della media nazionale. Nel 2016 nel nostro Paese risultano poi occupate 22.757.840 persone, un dato ancora inferiore di 136.107 unità a quello del 2007, quando gli occupati erano 22.893.947. Anche in questo caso i dati regionali si muovono in modo molto disomogeneo. Rispetto al 2007 già oggi risultano occupate più persone nel Lazio (+201.070, +9,42%), in Trentino Alto Adige (+31.645, +7,04%), in Toscana (+35.856, +2,34%), in Emilia Romagna (+42.685, +2,22%) e in Lombardia (+90.958, +2,15%). E se il Veneto è sostanzialmente quasi ritornato agli stessi livelli del periodo pre-crisi (-18.698, -0,89%), ancora lontane dai livelli occupazionali fatti registrare nove anni fa restano regioni del Nord come la Liguria (-23.607, -3,73%), il Friuli Venezia Giulia (-20.384, -3,93%) e la Valle d'Aosta (-2.391, -4,21%). In questo stesso periodo di tempo si registra una contrazione più marcata degli occupati in tutte le regioni del Sud: Campania (-74.139, -4,33%), Molise (-5.539, -4,97%), Puglia (-80.425, -6,31%), Sardegna (-43.816, -7,23%), Sicilia (-129.443, -8,74%) e Calabria (-69.093, -11,67%).





Def: via libera dalle Camere, ora "tocca" al maxi decreto

Approvando le risoluzioni sul Def, che ora sarà trasmesso a Bruxelles, il Parlamento chiede al governo di tenere fede all'impegno di sterilizzare le clausole di salvaguardia sull'Iva.

Non toccare l'Iva nel 2018. Approvando le risoluzioni sul Def, che ora sarà trasmesso a Bruxelles, il Parlamento chiede al governo di tenere fede all'impegno di sterilizzare le clausole di salvaguardia, preso più volte pubblicamente e già avviato grazie agli effetti strutturali della 'manovrina'. Superato lo scoglio del voto sul documento di Economia e Finanza (284 sì alla Camera, 158 al Senato), toccherà ora al 'maxi-decreto' affrontare il test del Parlamento, dove già si profila il rischio di un 'assalto alla dirigenza' anche per la 'finanziaria di primavera'. Nonostante le proteste dei senatori, il testo comincerà l'iter di conversione alla Camera, dove è già stato assegnato alla Commissione Bilancio. Nel vivo, con l'esame degli emendamenti, non si dovrebbe entrare prima della metà di maggio, ma già si stanno delineando alcuni temi su cui si potrebbe concentrare il dibattito parlamentare. A suscitare polemiche, soprattutto da parte degli operatori, sono gli aumenti della tassazione sui giochi, che si divide, a dire il vero, tra concessionari e giocatori. Peraltro, secondo la relazione che accompagna il provvedimento, la ratio dell'intervento è proprio quella di riequilibrare le misure che hanno pesato lo scorso anno sui giocatori (la riduzione dal 74% al 70% delle chance di vincere) con quelle per le società della filiera. Altro capitolo su cui sicuramente ci sarà battaglia, sostenuta tra l'altro dall'ex viceministro dell'Economia Enrico Zanetti, è la decisione di ampliare lo split payment Iva anche ai liberi professionisti, contestata perché a fronte di un gettito minimo (70 milioni a regime) rischia di mettere in ginocchio, "drenando liquidità, un settore che in questi anni di crisi è andato avanti con difficoltà e coraggio" come dice il senatore di Fi Andrea Mandelli. Meglio invece sarebbe stato, secondo Zanetti, puntare sulla web tax, tema che potrebbe comunque rientrare visto che resta uno dei 'cavalli di battaglia' del presidente della commissione Francesco Boccia. Tra le misure nuove, oltre alla misura 'pro-flixbus' spuntata nella versione finale del testo, in sede di conversione potrebbe poi arrivare il correttivo, già annunciato, al Codice degli appalti per rimediare alla riduzione dei poteri dell'Anac prodotta, 'per errore', con il decreto che a sua volta correggeva la legge. Possibile che venga anche ritoccata la norma che consente al Tesoro di sottoscrivere un aumento di capitale fino a 300 milioni di Invitalia. Pensata in origine per dare una garanzia ad Alitalia potrebbe invece trasformarsi nella misura per erogare il prestito ponte, una volta ottenuto il via libera di Bruxelles.



Italia prima in ue per debiti commerciali della pa, al 3% del pil. Tempi di pagamento della pa a 50 giorni

Il confronto internazionale evidenzia per l'Italia un più elevato debito commerciale delle Amministrazioni pubbliche rispetto agli altri Paesi europei. Secondo l'ultimo confronto internazionale disponibile su dati Eurostat, nel 2015 l'Italia mostra un debito commerciale della




P.A. verso le imprese per beni e servizi – per la sola parte di spesa corrente – pari al 3,0% del PIL, il più elevato tra i Paesi dell’Unione Europea (1,4%); il valore è doppio rispetto alla media dell’Eurozona (1,5%) e più che doppio rispetto all’1,3% del PIL della Spagna e all’1,2% di Francia e Germania. Il primato dell’Italia si conferma nonostante il peso dei debiti commerciali sia in diminuzione negli ultimi tre anni, scendendo di 1 punto rispetto al 4,0% del PIL registrato nel 2012.

L’analisi del Documento di Economia e Finanza 2017 pubblicato nei giorni scorsi ci fornisce alcune indicazioni sui pagamenti delle PA, evidenziando il persistere di carenze nel monitoraggio. Nel [volume del DEF 2017 dedicato al PNR, Piano Nazionale delle Riforme](#), infatti, si evidenzia che a fronte di 27,3 milioni di fatture ricevute e non respinte dalle oltre 22.000 pubbliche amministrazioni registrate sulla Piattaforma per i crediti commerciali – per un importo fatturato di oltre 156 miliardi – sono stati acquisiti i dati dei pagamenti per solo 15,4 milioni di fatture: a distanza di cinque anni dall’avvio delle politiche di accelerazione dei pagamenti della PA (Decreto ‘Cresci Italia’ del 2012) mancano i dati sui pagamenti per 11,9 milioni di fatture, pari al 43,6% del totale. I tempi medi di pagamento occorsi per saldare, in tutto o in parte, il 56,4% delle fatture per le quali sono stati acquisiti i dati dei pagamenti, sono stati pari a 50 giorni, tempo medio ponderato con gli importi. Ma la lunghezza dei tempi di pagamento potrebbe essere sottostimata: i dati si riferiscono alle Amministrazioni più virtuose, quelle che hanno fornito le informazioni sulle fatture ricevute e che, con molta probabilità, potrebbero avere tempi di pagamento più contenuti. L’[ultimo monitoraggio del MEF sui pagamenti risale al 2 aprile 2016](#), oltre un anno fa. Va ricordato che [sui ritardi dei pagamenti è ancora aperta una procedura di infrazione](#) da parte della Commissione europea, oggetto di un parere motivato adottato lo scorso 15 febbraio.

Inoltre l’asimmetria informativa sui pagamenti della PA si registra nonostante tutte le imprese fornitrici emettano fatture elettroniche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. A tal proposito l’edizione 2017 del DESI (Digital Economy and Society Index) indica che in Italia la quota di imprese che emette fatture elettroniche è del 30,3%, ben 12,5 punti superiore al 17,8% della media UE; la quota dell’Italia sopravanza il 25% della Spagna ed è doppia rispetto al 15,6% della Germania e del 14,9% della Francia. [Nostre recenti analisi](#) hanno evidenziato analoghe tendenze tra le piccole imprese. Tra il 2014 e il 2016 – l’obbligo di fatturazione in formato elettronico è introdotto dal 2015 – la quota di imprese italiane che inviano fatture elettroniche è salita di 24,8 punti a fronte dell’aumento di 6,5 punti registrato nell’Unione a 28.

DEBITI COMMERCIALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER BENI E SERVIZI NEI PAESI DELL’UE A 28

Anno 2015-% del PIL Spesa parte corrente. Compresa le anticipazioni – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat



Le informazioni riportate nel presente documento sono state redatte in collaborazione con il Centro Studi Nazionale ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Giurisprudenza

Sottrazione di beni aziendali: licenziamento a prescindere

La corposa giurisprudenza che si è espressa nel tempo in ordine alla proporzionalità del licenziamento rispetto alla sottrazione di beni aziendali da parte del lavoratore, è stata indubbiamente ondivaga: ciò in funzione del fatto che si è stati in obiettiva difficoltà nel valutare tale condotta in rapporto alla gravità o tenuità del fatto. In numerose pronunce, infatti, la suprema Corte si è espressa censurando come illegittimo il licenziamento a seguito di un modesta appropriazione di beni aziendali, optando per una sanzione conservativa. E' anche vero che non esiste un parametro obiettivo di misurazione della gravità dell'addebito, per cui si era destinati ad aspettarsi diversificate pronunce "caso per caso" senza un principio di carattere generale. La recente sentenza di Cassazione nr. 8816 del 5.4.2017 sembra mettere la parola fine a tali incertezze.

Il fatto

Un dipendente di un'azienda di trasporti impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli per avere prelevato durante il turno lavorativo circa venti litri di gasolio; deduceva tra l'altro la mancanza di proporzionalità della sanzione espulsiva. Il giudice del lavoro rigettava la domanda.

La Corte d'appello rigettava ulteriormente l'appello del lavoratore, che aveva lamentato la erroneità della valutazione del Tribunale in punto di proporzionalità della sanzione.

Osservava la corte territoriale che non era dubbia la adeguatezza della sanzione; il fatto commesso costituiva reato in danno del patrimonio aziendale mentre era del tutto irrilevante la limitata entità del valore del bene sottratto.

Il lavoratore insisteva con ricorso per Cassazione, sostenendo l'errore in diritto della corte d'appello.

Le motivazioni della suprema Corte

Ha ricordato la Corte che già in pronunce risalenti si è avuto modo di affermare che la tenuità del danno non è da sola sufficiente ad escludere la lesione del vincolo fiduciario e che ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti.

La Corte territoriale nel valorizzare la oggettiva gravità della condotta di sottrazione di un bene aziendale, sotto il profilo della patente violazione dell'obbligo di fedeltà e la intensità del dolo non è dunque incorsa nell'errore di diritto denunciato.

Ricorso dunque respinto.

Induzione all' aggiramento dei sistemi di sicurezza: licenziamento legittimo

Non è dirimente se un responsabile di produzione "tollera" o "istiga" l'aggiramento dei sistemi di sicurezza posti a tutela fisica dei lavoratori: rimane egualmente configurabile la gravità del fatto, tanto da giustificare il licenziamento. Così la Corte di Cassazione in sentenza nr. 7388/2017.

Fatti di causa



Con ricorso al Tribunale, un lavoratore con qualifica di responsabile della produzione, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società datrice per avere impiegato per un periodo di un mese e mezzo tre dipendenti della azienda addetti ad una macchina robot della isola di saldatura al di fuori delle procedure di sicurezza ed, anzi, indicando ai predetti le modalità per escluderle. Il giudice del lavoro accoglieva in prima istanza la domanda dichiarando la illegittimità del licenziamento, anche motivando sulla genericità della contestazione disciplinare per non essere stati specificati i nominativi dei lavoratori esposti a rischio. La Corte d'appello invece, in accoglimento dell'appello proposto dalla società, rigettava l'originaria domanda del lavoratore. La Corte territoriale non condivideva la valutazione del giudice del primo grado in ordine alla genericità della contestazione disciplinare, per non essere specificati i nominativi dei lavoratori esposti a rischio; riteneva individuabili i predetti in ragione della indicazione temporale della condotta e delle sue modalità nonché del fatto che il lavoratore sovrintendeva per ogni turno soltanto a sei addetti. La condotta e la sua gravità erano emersi dalla istruttoria: la violazione della procedura di sicurezza era di eccezionale gravità. Essa avrebbe potuto condurre al concreto schiacciamento del lavoratore che quel macchinario adoperava. Resisteva il lavoratore con ulteriore ricorso per Cassazione

Le motivazioni della Suprema Corte

Tra i motivi di ricorso dichiarati inammissibili dalla Corte, la stessa si è soffermata sulla lamentela del ricorrente che evidenziava l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, relativo alla convenienza della manovra addebitatagli dalla Corte d'appello in termini di risparmio sui tempi di lavorazione. A sua difesa sosteneva che il tempo in cui era interdetto al dipendente secondo la procedura di sicurezza l'accesso all'area della macchina era di 1 o 2 secondi, tempo equivalente a quello necessario per la manovra di aggiramento del sistema di sicurezza sicchè non vi era convenienza a porre in essere tale operazione. Sul punto - ha osservato la suprema Corte - il ricorrente non ha censurato l'omesso esame di un fatto (controverso e decisivo) ma piuttosto le valutazioni espresse dal giudice del merito: il giudice dell'appello ha infatti rinvenuto la convenienza della operazione nel «conseguire risultati di maggiore produttività, eliminando il tempo occorrente al rispetto dei sistemi di sicurezza. Nell'ipotesi di causa la Corte territoriale ha correttamente ritenuto provata la commissione dell'illecito disciplinare, decidendo che il giudizio non avrebbe avuto esito diverso nel caso in cui la condotta del lavoratore fosse stata quella di semplice tolleranza (piuttosto che di istigazione) alla violazione delle prescrizioni di sicurezza. Quanto ad un ulteriore motivo di ricorso, il lavoratore ha evidenziato che il giudice del primo grado (che si era pronunciato con l'illegittimità del licenziamento) aveva motivatamente escluso che un comportamento di tolleranza fosse ascrivibile alle condotte previste nel CCNL come causa di licenziamento ed affermato che tale condotta rientrava tra le ipotesi punibili con sanzione conservativa. L'interpretazione ed applicazione del codice disciplinare del CCNL - ha conclusivamente osservato la suprema Corte - è circostanza non esaminata nella sentenza impugnata, che ha fatto applicazione del concetto legale di giusta causa. Il ricorrente avrebbe dovuto opporre a tale statuizione la indicazione di precise e specifiche disposizioni del CCNL prevedenti per il fatto accertato in sentenza la applicazione della sanzione conservativa ed altresì - onde sfuggire al rilievo della novità della censura- indicare in quali atti processuali tali disposizioni contrattuali erano state sottoposte all'esame del giudice dell'appello. Nessun dubbio quindi per il collegio giudicante sul respingere definitivamente il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento.



Accessi ispettivi: le dichiarazioni del datore non sottoscritte fanno comunque piena prova

I verbali redatti dagli organi ispettivi riportano fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, o atti da lui compiuti: sicchè a tali verbali va dato valore di piena prova solo per gli atti da essi compiuti e per le dichiarazioni da essi raccolte, conseguendo che è del tutto irrilevante 'che esse non siano state sottoscritte da colui che le ha rilasciate. La conferma viene dalla Corte di Cassazione in sentenza nr. 8823 del 5.3.2017.

Il fatto

La questione è stata affrontata nel giudizio concernente una intermediazione di manodopera per la quale il materiale utilizzatore era stato chiamato a corrispondere contributi Inps ed Inail per i lavoratori interposti. Pur già respinta la sua domanda in primo e secondo grado, l'individuato datore di lavoro insisteva con ricorso per cassazione, lamentando che erroneamente era stato attribuito valore confessorio alle dichiarazioni da egli rese agli ispettori, anche in considerazione che tali dichiarazioni non erano state da lui firmate.

Le motivazioni della Cassazione

Sulla specifica questione posta dal ricorrente, con riguardo ai verbali ispettivi, la stessa Corte ha più volte affermato che nei giudizi in esame il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante. In coerenza con tale principio è stato anche affermato che tali verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Nella specie, la Corte di merito ha applicato correttamente tali principi, attribuendo al verbale ispettivo, confermato dai verbalizzanti in sede di esame testimoniale, valore di piena prova solo per gli atti da essi compiuti e per le dichiarazioni da essi raccolte, sicché è del tutto irrilevante che esse non siano state sottoscritte da colui che le ha rilasciate. Quanto alla intrinseca veridicità di tali dichiarazioni, essa è stata oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice, il quale le ha valutate nel complesso delle ulteriori emergenze istruttorie, tra cui particolare valore ha attribuito alle testimonianze rese in giudizio dagli operai trovati intenti al lavoro, i quali hanno confermato di aver ricevuto ordini sul lavoro giorno per giorno proprio dal datore ricorrente, di aver adoperato attrezzi, beni e materiali nella disponibilità del suddetto, di aver trovato in cantiere solo di rado i titolari del consorzio del quale risultavano (solo formalmente) dipendenti.

Per i suesposti motivi il ricorso è stato definitivamente respinto.





Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009



Le informazioni riportate nel presente documento sono state redatte in collaborazione con il
Centro Studi Nazionale ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro